



Il Tribunal Constitucional spagnolo ed i limiti dell'interpretazione conforme a Costituzione

di

Raffaele Guido Rodio *

SOMMARIO: 1.- La creazione del diritto in via giurisprudenziale nei sistemi contemporanei e la necessità di individuarne eventuali limiti. 2.- Alcuni spunti di riflessione offerti dall'esperienza giurisprudenziale del *Tribunal Constitucional* spagnolo in ordine ai possibili limiti dell'interpretazione: a) gli "enunciados legales meridianos" ed il limite della "ricostruibilità" delle norme da parte del giudice costituzionale ed ordinario. 3.- (Segue): b) i limiti delle c.d. "norme implicite", delle interpretazioni ipotetiche e della "utilità" dell'interpretazione costituzionalmente adeguata. 4.- (Segue): c) gli ulteriori contributi giurisprudenziali all'elaborazione di una teoria sull'interpretazione conforme. 5.- Rilievi conclusivi.

1.- La creazione del diritto in via giurisprudenziale nei sistemi contemporanei e la necessità di individuarne eventuali limiti.

Negli ultimi anni in diversi sistemi europei si assiste¹ ad un fenomeno sempre più accentuato di giurisdizionalizzazione della produzione delle regole normative, a discapito dell'attività di produzione "naturale" da parte del legislatore².

Le cause di siffatto fenomeno³ sono molteplici e complesse⁴, ed in gran parte incentrate sui problemi legati all'interpretazione delle disposizioni ed alla

* Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Bari

¹ Cfr. sul punto le interessanti considerazioni di M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Giur. cost.*, 2012, 3823 ss.

² Tra gli studi più recenti di tale fenomeno si rinvia ad A. GUSMAI, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*, Cacucci, Bari, 2015.

³ Così testualmente M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, cit., 3823, individua il fenomeno: «in generale (...), la giurisdizione sembra essere stata

eventuale possibilità di individuazione di “argini” alla attività di co-produzione normativa da parte dei giudici, ovvero se, ed entro quali limiti, la “creazione” del diritto in via giurisprudenziale possa ritenersi consentita e coerente con il sistema⁵.

In tale ultima prospettiva ogni sistema ha elaborato canoni e metodologie diversi, la cui analisi potrebbe offrire interessanti spunti di riflessione, in particolare in ordine ai limiti, appunto, che l’interprete può incontrare in sede di “estrazione” della norma dalla disposizione.

A tal proposito si è ritenuto di esaminare la giurisprudenza del giudice costituzionale più simile – nella sua strutturazione operativa – all’esperienza italiana, ovverosia quella del Tribunal Constitucional spagnolo⁶, con particolare riferimento alla *doctrina legal* da questo sviluppata in ordine ai limiti in materia di interpretazione conforme a Costituzione.

Invero, se tale tipologia di interpretazione viene ritenuta in ogni caso un preciso “imperativo”, essa tuttavia soggiace ad una serie di limitazioni, la cui individuazione è forse il risultato più originale e significativo della giurisprudenza del Tribunal Constitucional.

In proposito appare evidente, infatti, che la doverosità dell’attività interpretativa, ove disgiunta da una minuziosa regolazione dei limiti entro i quali la stessa deve essere contenuta potrebbe portare a conclusioni opinabili se non, addirittura, contrastanti con lo spirito sotteso al principio dell’interpretazione conforme a Costituzione⁷ (e, da questo punto di vista, i casi sottoposti all’esame del

spinta ad uscire dal terreno del *controllo*, che è quello che le è più proprio, per addentrarsi in quello della *mediazione* e della *regolazione* del conflitto sociale».

⁴ Per una analisi della evoluzione del ruolo della giurisprudenza in relazione al mutamento della forma di Stato nella materia delle lacune del sistema si rinvia a G. SORRENTI, *Il giudice soggetto alla legge ... in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi*, Relazione al Convegno “Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto” (Brescia, 24.11.2017), in *gruppodipisa.it*, 2017, 5-20 ed ora in *costituzionalismo.it*, 2018, n. 1, 59 ss.

⁵ Secondo M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. Dir.*, Annali, IX, Giuffrè, Milano, 2016, 397, «la natura creativa dell’interpretazione e in particolare della giurisdizione (...), nonostante resistenze che – paradossalmente – troviamo espresse in varie dichiarazioni di principio della stessa giurisdizione, comune e costituzionale, parrebbe ormai assodata».

⁶ Sul punto sia consentito rinviare, per ulteriori approfondimenti, a R.G. RODIO, *L’interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo*, Cacucci, Bari, 2004.

⁷ Uno spunto interessante sulla correlazione tra i limiti dell’attività interpretativa e le modificazioni costituzionali è rintracciabile nello studio di M.L. BALAGUER CALLEJÓN,

Tribunal negli ultimi anni della sua attività costituiscono un esempio assai ampio e variegato di ipotesi interpretative, a volte ai limiti di quella che potrebbe definirsi bizzarra giuridica).

**2.- Alcuni spunti di riflessione offerti dall'esperienza giurisprudenziale del Tribunal Constitucional spagnolo in ordine ai possibili limiti dell'interpretazione:
a) gli "enunciados legales meridianos" ed il limite della "ricostruibilità" delle norme da parte del giudice costituzionale ed ordinario.**

In tale prospettiva il primo limite tracciato dal Tribunal è quello della inammissibilità di interpretazioni che, stravolgendone il senso letterale, finiscano per imporre un diverso significato a disposizioni che sono invece caratterizzate in termini di chiarezza e di inequivocabilità ("enunciados legales meridianos").

Si tratta di un limite che è stato ampiamente indagato, sul quale il giudice costituzionale si è soffermato in numerose occasioni e che sembra costituire, sotto un certo punto di vista, più che un limite unitario, una sorta di "categoria" di limitazioni che, pur incentrate tutte sul nucleo fondamentale del divieto di procedere ad interpretazioni che comportino uno stravolgimento sostanziale della disposizione esaminata, tuttavia hanno finalità differenti e si correlano ad attività diverse del Tribunal (specie per quel che riguarda i suoi rapporti con il potere legislativo e con quello giudiziario).

Una delle decisioni più importanti sul punto – in quanto costituisce quasi una *summa* degli orientamenti consolidatisi nel corso degli anni – è la sentenza del Pleno n. 202/2003 del 17 novembre, rispetto alla quale risultano formulati due corposi *votos particulares* di estrema rilevanza⁸.

Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico, Tecnos, Madrid, 1997, 34, per la quale «la sostituzione di un testo [normativo] con un altro determina semplicemente la necessità di impostare un nuovo campo interpretativo – quello del nuovo testo – la cui interpretazione può avere o meno una qualche relazione con quello precedente». Al contrario, «quando si tratta di un [medesimo] testo, reinterpretato in una nuova realtà socio-politica, dal quale viene tratto un nuovo significato (...), il problema si converte in una questione di limiti della modificazione e ritorna alla questione generale relativa al punto sino al quale possa giungersi a forzare un testo senza incorrere in un eccesso interpretativo».

⁸ Sulla sentenza in questione hanno infatti espresso un'opinione dissenziente ben quattro magistrati, incluso il Presidente Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, aderendo ai *votos*

Punto di avvio dell'analisi è il noto principio – ribadito in più occasioni – che “la validità della Legge deve essere preservata quando il suo testo non impedisce una interpretazione adeguata alla Costituzione” (decisione n. 108/1986 del 29 luglio), in modo tale che, esplorando le possibili interpretazioni della disposizione contestata, “se ve ne sia qualcuna che permetta di salvaguardare la primazia della Costituzione, potrà procedersi ad una pronuncia interpretativa in accordo con le esigenze del principio di conservazione della Legge” (sentenze n. 76/1996 del 30 aprile, FJ 5 e n. 233/1999 del 16 dicembre, FJ 18).

Tale attività ermeneutica dovrà poggiare anzitutto sull'interpretazione letterale la quale, tuttavia, pur se imprescindibile, è comunque solo un “punto di partenza” (sentenza n. 225/2002 del 9 dicembre, FJ 4), “che necessita della utilizzazione anche di altri criteri ermeneutici in grado di corroborare o correggere i risultati di una mera comprensione letterale delle norme secondo il senso proprio delle parole utilizzate” (sentenza n. 76/1996 del 30 aprile, FJ 6).

Il tentativo di una interpretazione conforme a Costituzione non può in ogni caso portare il Tribunal a “ignorare o travisare il senso di enunciati normativi chiari”⁹, oppure addirittura a “ricostruire una norma che non sia stata debitamente esplicitata in un testo, per concludere che questa è la norma” adeguata sotto il profilo costituzionale (sentenza n. 11/1981 dell'8 aprile, FJ 4). Il suo compito è quello di approfondire l'analisi del significato della disposizione contestata; “operazione che necessariamente colloca il Tribunal sul terreno dell'interpretazione

particulares dei giudici Vicente Conde Martín de Hijas e Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (all'opinione del quale hanno manifestato la propria adesione anche il Presidente ed il giudice Roberto García-Calvo y Montiel.

⁹ Tale limite all'attività interpretativa del Tribunal (cioè quello di “*ignorar o desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos*”) è richiamato in numerose decisioni, quali la n. 22/1985 del 15 febbraio, FJ 5, con *voto particular* di Francisco Pera Verdaguer (che lo riconnette alla “*efectividad del principio de conservación de las normas como principio inspirador de nuestra doctrina*”), la n. 222/1992 dell'11 dicembre, FJ 2 e la n. 341/1993 del 18 novembre. Il medesimo concetto è ribadito con forza anche nella ben più recente decisione n. 88 del 28 aprile 2016 ove, richiamando i propri stessi precedenti, il Tribunal giunge alla conclusione che “*la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra legem*”, perché in tali termini dovrebbe essere considerata una interpretazione “distorsiva” di enunciati normativi che sono invece di per sé stessi chiari ed inequivocabili (appunto: “*meridianos*”).

della legalità” (decisione n. 202/2003, FJ 6)¹⁰, che costituisce l’ineludibile primo passo al momento di applicare il principio dell’interpretazione conforme a Costituzione di tutto l’ordinamento giuridico, “che esige come presupposto che la norma ammetta realmente un determinato significato” (sentenza n. 76/1996 del 30 aprile, FJ 5).

L’applicazione di tali “semplici regole” generali – come le definisce il giudice costituzionale spagnolo – al caso concreto esaminato nella specie ha condotto il Tribunal a ritenere che “la redazione del precetto di cui si discute non appare delle più felici ed è sufficientemente lontana dall’essere chiara”. “Il che già comporta l’ammissione di un’evidente carenza di precisione (“*déficit de precisión*”)¹¹ del precetto, che conferma la necessità di appurare la possibilità di altre prospettive, diverse dalla mera interpretazione letterale” (FJ 6).

Orbene, la decisione in questione ha sollevato numerose perplessità, sia in relazione alla delimitazione del principio stesso della *interpretación conforme*, sia con riferimento alla applicazione pratica di esso nello specifico caso esaminato, dando luogo a ben due *votos particulares* il cui contenuto si rivela addirittura più ponderoso degli stessi *fundamentos jurídicos* della sentenza.

¹⁰ Al di là delle ovvie considerazioni sul principio della separazione dei poteri, l’ammissione della impossibilità, per il giudice costituzionale, di porre in essere attività ermeneutiche sostanzialmente “creatrici” del diritto (così eludendo il limite della riserva stabilita in favore del potere legislativo) non può non richiamare alla mente la teorizzazione kelseniana sulla funzione del controllo di costituzionalità. Com’è noto, infatti, per H. KELSEN, *La garantie jurisdictionelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)*, 1928, nella trad. it. *La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)*, in H. KELSEN, *La giustizia costituzionale* (a cura di C. GERACI), Giuffrè, Milano, 1981, 172 ss., *l’Aufhebung* – ovverosia l’attività finalizzata all’annullamento, in senso lato, di un atto legislativo – poiché è posta in essere in diretta applicazione di norme costituzionali, è caratterizzata dall’assenza di quel tratto caratteristico di libertà creativa che costituisce uno degli elementi imprescindibili della funzione legislativa. Ne discende che, in tale prospettiva, la funzione esercitata dal giudice costituzionale non appare dissimile da quella esercitata da qualunque altro giudice, in quanto è anch’essa caratterizzata dall’essere una funzione più che altro di applicazione – e non di creazione – del diritto.

¹¹ Sulla presunta mancanza di precisione della disposizione Vicente Conde Martín de Hijas rileva nella sua opinione dissenziente che quella «*del “déficit de precisión” es una afirmación casi apodíctica, que, no obstante, opera en la argumentación de la Sentencia como presupuesto conceptual para justificar una ulterior interpretación correctora. Sería necesario demostrar, y no sólo afirmar, en dónde está la imprecisión, lo que no se hace. La simple lectura del precepto pone de manifiesto, a mi juicio, que en él no existe imprecisión alguna; lo que es diferente del posible encaje del precepto en el sistema, cuestión que no tiene que ver con su precisión sino con su validez constitucional*».

Si è infatti in proposito rilevato (in particolare nel *voto* di Vicente Conde Martín de Hijas) che nella specie il Tribunal avrebbe utilizzato il meccanismo dell'interpretazione conforme a Costituzione con eccessiva ampiezza, giungendo sino ad una «totale ricostruzione della disposizione contestata in termini che (...) appaiono incompatibili con il suo testo»¹².

In effetti, se è pur vero che «la validità della Legge deve essere preservata quando il suo testo non impedisca un'interpretazione adeguata alla Costituzione»¹³ (il che giustifica, appunto, l'esistenza stessa del principio della *interpretación conforme*), d'altro canto appare altrettanto corretto affermare – come si fa nel *voto* in questione – che «se il testo della norma non permette l'interpretazione che si pretende di dargli, non serve salvare la sua costituzionalità in via interpretativa» e meglio sarebbe dichiararne l'illegittimità costituzionale¹⁴.

Il medesimo concetto è ripreso ed ampliato sotto ulteriori profili anche nel *voto* del giudice Jorge Rodríguez-Zapata Pérez¹⁵, nel quale si sottolinea anzitutto

¹² FJ 3 del voto di Vicente Conde Martín de Hijas, il quale afferma in modo molto netto di non poter in alcun modo «*compartir la desmedida amplitud con la que se utiliza en la Sentencia el mecanismo de la interpretación conforme, que en este caso no considero tal sino, pura y simplemente, una total reconstrucción del precepto, en términos que me parecen incompatibles con su texto*».

¹³ In tali termini si era già a suo tempo espresso il Tribunal Constitucional nella decisione n. 108/1986.

¹⁴ In relazione a tali aspetti occorre tuttavia tener presente le considerazioni della decisione del Pleno n. 341/1993 del 18 novembre (pubblicata nel BOE n. 295 del 10 dicembre 1993), che rimarca come «*a un fallo interpretativo de tal género – esto es lo relevante – se podrá o no llegar, según los casos, en atención a que el precepto impugnado requiera y admita un pronunciamiento expreso sobre su entendimiento conforme a la Constitución, sin que tenga sentido una específica pretensión de las partes para su adopción (STC 5/1981, fundamento jurídico 6) o, por iguales razones, para su exclusión (FJ 2)*». Su tale punto PÉREZ ROYO J., *Curso de Derecho Constitucional*, Marcial Pons, Madrid, 2000, 150 evidenzia che «se l'interpretazione costituzionale è un'interpretazione di limiti, anche essa ha i suoi limiti. Non può «snaturarsi» il testo costituzionale per mezzo dell'interpretazione. Quando non è possibile trovare giustificazione ad una legge all'interno della Costituzione, bisogna fare valere la Costituzione di fronte alla legge e bisogna far notare al legislatore che quello che intende fare può farlo solo attraverso il procedimento di riforma previsto nella Costituzione. Se importante è non restringere indebitamente la libertà di configurazione [del diritto da parte] del legislatore, non lo è meno affermare la Costituzione come limite per le decisioni politiche che si possono adottare. Quello è il minimo di sicurezza in cui la Costituzione come norma giuridica consiste. In quel minimo riposa in buona misura il massimo di sicurezza che proporziona l'ordinamento giuridico dello Stato».

¹⁵ Il quale manifesta la propria opinione dissenziente (FJ 2) partendo in primo luogo dal presupposto che «*estamos ante un supuesto paradigmático de “interpretación conforme a la Constitución” (Verfassungskonforme Auslegung), como se desprende del supuesto de hecho*» ed inoltre «*estamos (...) ante un caso patente de uso de la técnica jurisprudencial de interpretación conforme a la*

criticamente – da un punto di vista generale – che «l'interpretazione conforme a Costituzione delle leggi non può convertirsi nella panacea universale del nostro controllo di costituzionalità (...), perché la sua efficacia di rimedio delle patologie legislative non può oltrepassare i limiti delle competenze dei giudici, né la sfera della libera determinazione del legislatore» (FJ 4 del *voto*)¹⁶.

Ma ciò che forse più rileva nel *voto* in questione è la prospettazione di una interessante correlazione – peraltro dedotta con riferimenti al sistema di giustizia costituzionale italiano – tra l'interpretazione conforme, le tecniche decisorie del Tribunal e gli effetti indotti nel sistema giudiziario.

Il problema viene sollevato con riferimento alla circostanza che nel “controllo concreto di costituzionalità” il Tribunal non è vincolato alla interpretazione della “*legalidad ordinaria*” proposta dal giudice *a quo*; il che comporta – in relazione al pacifico orientamento giurisprudenziale in materia di sentenze interpretative – che l'eventuale decisione di rigetto della questione «produce tuttavia implicitamente, come accade per tutte le sentenze interpretative di rigetto (...), la reiezione dell'interpretazione contraria alla Costituzione proposta dal giudice *a quo*. In effetti, dall'imposizione imperativa dell'interpretazione conforme (...) consegue anche la reiezione implicita, in quanto erronea, dell'interpretazione effettuata dal giudice che ha proposto la questione»¹⁷.

Constitución, instrumentada a través de lo que denominamos una “sentencia interpretativa de desestimación”».

¹⁶ Sui rapporti tra giudici (anche costituzionali) e potere legislativo, sempre con riferimento alle tecniche di interpretazione, J. BELL, *Interpreting Statutes over Time*, in F. OST e M. VAN HOECKE (a cura di), *Time and Law. Is it the Nature of Law to Last?*, Bruylant, Bruxelles, 1998 (ora nella trad. italiana a cura di G. NATALI, *Interpretare leggi nel tempo*, Pensa Edit., Lecce, 2004), 43, svolge alcune considerazioni finalizzate a dimostrare che «se sosteniamo che il potere giudiziario è costituzionalmente subordinato al potere legislativo, stiamo in primo luogo descrivendo una gerarchia di funzioni tra istituzioni sociali contemporanee, cioè i giudici non dovrebbero contraddire ciò che fa il parlamento». In sostanza, se si vuole veramente un potere giudiziario subordinato, allora «vorremmo che esso adegui sincronicamente la sua posizione al potere legislativo. In tal modo, il giudiziario metterebbe in atto le politiche della superiore istanza politica. Quando muta politica, per esempio con l'adesione all'Unione Europea, il ruolo più passivo e subordinato per i giudici è di seguire l'esempio e interpretare la legge alla luce della nuova politica. Detto altrimenti, un approccio attualizzante esegue semplicemente l'operato dell'attuale legislatore e rappresenta un appropriato atteggiamento di subordinazione».

¹⁷ «Por eso – si afferma – la doctrina italiana habla, en estos casos, de sentencias con “doble pronunciamiento” (doppia pronuncia)» (FJ 3, in fine).

Senonché, «interpretare una legge è compito dei giudici e dei tribunali, che sono in diretto contatto con il materiale di fatto al quale devono essere applicate le norme e conoscono bene le loro possibili interpretazioni». Al giudice costituzionale compete invece «il compito di interpretare la Costituzione, così come quello di controllare la compatibilità delle leggi con questa», ma tale compito interpretativo – sia che venga svolto nell’ambito di un giudizio di tipo astratto, sia che trovi attuazione in un giudizio di tipo concreto – soggiace a limiti ben diversi da quelli stabiliti nell’ambito dei giudizi di *amparo*¹⁸, dato che, mentre in questi ultimi si è in presenza di quella che potrebbe definirsi una interpretazione di tipo orizzontale (che opera «sul terreno della legge ordinaria»¹⁹), nei giudizi di costituzionalità il canone ermeneutico utilizzato si concreta in un «meccanismo di ammissione o di reiezione di interpretazioni», che è tipico del sistema di controlli di costituzionalità attribuito in modo esclusivo al Tribunal.

In sostanza, ciò che traspare dalla critica alla sentenza n. 202/2003 espressa nel *voto* di Jorge Rodríguez-Zapata Pérez è la consapevolezza che «l’interpretazione *conforme* poggia su una sorta di presunzione di saggezza del legislatore, per cui si ritiene che egli abbia controllato, al momento di approvare una legge, la soggezione della stessa ai limiti che esige la Costituzione»²⁰.

¹⁸ Sui limiti dell’attività ermeneutica del Tribunal Constitucional in materia di *juicios de amparo* non può non rinviarsi alle ampie deduzioni del Tribunal svolte nella decisione n. 22/1985, FJ 5.

¹⁹ FJ 5 del *voto* di Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.

²⁰ È agevole rilevare come il passo sopra riportato del *voto particular* alla decisione 202/2003 richiami in modo abbastanza esplicito – seppure in senso critico – il concetto di “presunzione di conformità costituzionale della legge” (*Vermutung der Verfassungsmässigkeit des Gesetzes*) elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale tedesca, secondo il quale «dovrebbe presumersi che il legislatore non intendeva violare la Legge Fondamentale» (così U. HÄFELIN, *Die Verfassungskonforme Auslegung und ihre Grenzen*, in *Rechts als Prozess und Gefüge*, *Festschrift für H. Hüber zum 80. Geburtstag*, Bern, 1981, 243), per cui nei casi di dubbio in ordine alla interpretazione di una data norma dovrebbe optarsi per l’interpretazione conforme a Costituzione, come in più occasioni chiarito dal Bundesverfassungsgericht. Su tale principio, richiamando il pensiero di H. MICHEL, *Grundlagen der verfassungskonformen Auslegung*, in *Juristische Schulung*, 1961, 274, G. CERRINA FERONI, *Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità*, Giappichelli, Torino, 2002, 134, esprime – correttamente – un’opinione fortemente critica, definendolo «una pura “finzione” e, in quanto tale, fortemente discutibile»; senza tener conto del fatto, peraltro, che siffatta presunzione di conformità della legge alla Costituzione non potrebbe che essere riferita alle sole leggi emanate «dopo l’entrata in vigore del GG perché solo in esse potrebbe giustificarsi l’ipotesi della presunzione che il legislatore

Dal che consegue la necessità che l'interpretazione costituzionalmente adeguata debba trovare svolgimento preferibilmente "in senso verticale", vale a dire controllando «la conformità tra la legge e la Norma fondamentale o, eventualmente, la norma parametro tra la Costituzione e la legge», confinando in tal modo la possibilità di un'interpretazione "in senso orizzontale"²¹ ai soli casi in cui essa risulti effettivamente necessaria per l'effettuazione di un controllo in senso verticale²².

Se è pur vero che l'interpretazione conforme ha il merito di ridurre in modo notevole il numero delle norme che vengono dichiarate incostituzionali (e, si afferma, «pare sia tenuta in grande considerazione dallo stesso legislatore»)²³, è tuttavia necessario tenere sempre presente che la stessa non può tradursi nella «libertà di *creare* una Legge conforme alla Costituzione», incidendo sull'operato del legislatore.

In buona sostanza, il Tribunal è legittimato a stabilire il significato di un testo normativo ed a stabilirne la conformità alla Costituzione, «ma non può, invece, ricostruire una norma che non è stata esplicitata in un testo, concludendo che questa è la norma costituzionalmente adeguata», imponendo al legislatore «l'esistenza di una norma che egli non ebbe intenzione di porre in essere»²⁴.

avrebbe voluto dare alla legge un contenuto conforme alla Legge Fondamentale [dato che] nel caso delle leggi entrate in vigore prima della Costituzione, invece, mancherebbero i presupposti sui quali poter basare tale presunzione».

²¹ L'interpretazione, cioè – come si osservava in precedenza – limitata al livello della legislazione ordinaria, senza utilizzare il parametro di norme o principi costituzionali.

²² In tal senso cfr. quanto esposto nella sentenza n. 76/1996, FJ 5.

²³ *Voto particular* di Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, parte iniziale del FJ 6, che ritiene che «*la interpretación conforme (...) parece muy considerada hacia el legislador mismo, cuya intervención hace innecesaria, al tiempo que ahorra vacíos normativos*».

²⁴ Come si afferma testualmente nella parte finale del *voto* in esame. Un'opinione particolarmente critica nei confronti dei canoni ermeneutici finalizzati alla estrapolazione della *intentio legis* – o, quanto meno, ad una interpretazione delle disposizioni in concordanza con quest'ultima – è espressa negli ultimi anni con sempre maggior frequenza dai giuristi di *common law*. Già il commento di J. WRÓBLEWSKI, *On Method and Methodology*, in N. MACCORMICK e R.S. SUMMERS, *Interpreting Statutes. A comparative Study*, Aldershot, Dartmouth Publishing Co., 1991, 275, secondo cui «l'argomento dell'intenzione del legislatore sembra essere la *façon de parler* anziché un riferimento ad altri argomenti», evidenzia una posizione non certo favorevole verso l'utilizzazione di un siffatto criterio. Ma è forse in J. BELL, *Interpreting Statutes over Time*, cit., 39-40, che tale posizione di dissenso sembra più accentuata nel momento in cui ritiene che «all'interprete non si richiede di ricostruire i pensieri dei legislatori o dell'autore del testo e di

3.- (Segue): b) i limiti delle c.d. “norme implicite”, delle interpretazioni ipotetiche e della “utilità” dell’interpretazione costituzionalmente adeguata.

La ricerca degli ulteriori limiti dell’interpretazione conforme a Costituzione – in quanto frutto principalmente dell’elaborazione giurisprudenziale del Tribunal Constitucional – conduce necessariamente l’interprete a districarsi tra una mole notevole di frammentarie statuizioni spesso contenute in decisioni non sempre lineari e perfettamente coerenti.

Se volesse tentarsi di tracciare un quadro più o meno omogeneo dei punti

usare questi per interpretare il testo. Quantunque il linguaggio giudiziario possa dare talvolta quest’impressione, la pratica giurisdizionale della maggior parte dei paesi dimostra solamente un limitato interesse per ciò che il legislatore o il redattore del testo pensavano che le parole significassero. Ciò che i giudici (e gli altri operatori del diritto) realmente fanno è decidere quale significato può essere attribuito alle parole quando sono lette nel loro intero contesto giuridico. In tutti i Paesi questo contesto includerà i dibattiti parlamentari, ma le parole pronunciate in tali dibattiti di rado sono considerate sufficienti a determinare il significato di un testo». In senso sostanzialmente adesivo sembra doversi leggere anche l’opinione di R.M. DWORKIN, *Law’s Empire*, Harvard, University Press, 1986, 238 e 342-343, secondo il quale il riferimento all’“intenzione del legislatore” non è da riconnettere ad un soggetto reale, ma ad una creazione ideale, per cui «il giudice deve ricercare la migliore interpretazione del processo legislativo nell’insieme», il che significa che il giudice deve tendere ad individuare «un significato per il testo che sia coerente con la funzione ideale del corpo legislativo», in particolare quella della produzione di norme che «si armonizzino in modo coerente con l’ordinamento giuridico e che siano conformi con gli ideali di integrità politica e correttezza e giusto processo procedurale poiché queste sono proprie della legislazione in una democrazia». Sulla “ridondanza” del concetto (ma anche del criterio) della *intentio legis* si sofferma, poi, ampiamente ancora una volta J. BELL, *Interpreting Statutes over Time*, cit., 38-39, che ha modo di precisare, tra l’altro, che «se questo è considerato come un oggetto specifico della ricerca storica, allora è chiaramente ridondante (...); il significato del testo è il significato che coloro che successivamente partecipano alla tradizione giuridica attribuiscono ad un “legislatore” immaginario, piuttosto che ciò che l’effettivo legislatore realmente credeva. Ma questa non è una caratteristica esclusiva dell’interpretazione della legge nel tempo [e] ciò è vero per tutte le interpretazioni giuridiche». A ben vedere, dunque, «se si osserva in questa prospettiva il processo di interpretazione delle leggi, allora non è poi un grande allontanamento per i giuristi l’interpretazione delle vecchie leggi in modo differente rispetto all’intenzione dell’originario legislatore (...); in quanto prodotto di un legislatore ideale, non è sicuramente irragionevole sostenere che le disposizioni di una vecchia legge conservano la loro natura di diritto solo nella misura in cui esse si armonizzano coerentemente e conformemente con le altre disposizioni attualmente in vigore e con gli obiettivi dell’ordinamento giuridico» (J. BELL, *Interpreting Statutes over Time*, cit., 42). In sostanza, come correttamente pone in evidenza R.M. DWORKIN, *Political Judges and the Rule of Law*, in *A Matter of Principle*, Harvard, University Press, 1985, 18 ss., «la questione dell’intenzione del legislatore non riguarda le effettive o ipotetiche visioni del legislatore reale, ma il significato che giuristi ragionevoli attribuirebbero alle parole adoperate in un contesto particolare».

fermi fissati in proposito dal Tribunal non ci si potrebbe esimere dall'evidenziare come nel corso degli anni – seppur con un percorso caratterizzato da una stratificazione giurisprudenziale a volte carente di omogeneità – al limite generale, già evidenziato, della impossibilità di interpretare disposizioni chiare ed inequivocabili modificandone il senso, si siano aggiunte una serie di ulteriori limitazioni che, se da un lato attengono all'attività ermeneutica del Tribunal in senso stretto, dall'altro incidono in modo importante sui rapporti tra il giudice costituzionale e gli altri poteri dello Stato, in particolare su quelli con la giurisdizione ordinaria.

Da questo punto di vista un passaggio di un certo rilievo è certamente quello iniziale contenuto nella sentenza n. 11/1981, nella quale il divieto di procedere alla ricostruzione di una “norma implicita” è sotto molti aspetti strettamente correlato a quanto, oltre vent'anni dopo, avrebbe costituito uno degli oggetti principali della più volte richiamata decisione n. 202/2003.

Infatti, partendo dalla distinzione tra “norma come precetto e disposizione (*“texto legal”*) come segno sensibile mediante il quale il precetto si manifesta, o come mezzo di comunicazione che si usa per portarlo a conoscenza” dei soggetti destinatari, il giudice costituzionale spagnolo giunge alla conclusione che “l'oggetto del processo costituzionale è essenzialmente l'ultima e non il primo” (FJ 4 della decisione)²⁵.

Ciò non significa – si precisa tuttavia – che seguendo tale impostazione il Tribunal debba rinunciare alla possibilità di pronunciare decisioni del tipo di “quello che si definisce comunemente come sentenza interpretativa, attraverso la quale si dichiara che un determinato testo non è incostituzionale se inteso in una determinata maniera”.

Invero, tali decisioni vengono ritenute sempre possibili, purché l'opera di interpretazione si limiti a “stabilire il senso ed il significato del testo” e non si spinga, invece, fino a tentare una “deduzione o ricostruzione del precetto

²⁵ Sulla distinzione tra disposizione e norma nella giurisprudenza del Tribunal Constitucional si rinvia alla diffusa analisi di J.M. LÓPEZ ULLA, *La cuestión de incostitucionalidad en el derecho español*, Marcial Pons, Madrid, 2000, 67 ss.

normativo, mediante una connessione di più testi". In sostanza, il Tribunal può stabilire il significato di un testo e decidere che esso è conforme alla Costituzione, ma non può, invece, "tentare di ricostruire una norma che non sia debitamente esplicitata in un testo, per concludere che questa è la norma costituzionale"²⁶.

A tale limite deve poi aggiungersi quello indicato nella successiva sentenza del Pleno n. 77/1985 del 27 giugno (pubblicata nel BOE n. 170 del 17 luglio 1985), nella quale, partendo dal presupposto che il "principio di interpretazione delle leggi in conformità alla Costituzione si giustifica in considerazione del fatto che la Costituzione è uno degli elementi interpretativi che devono essere tenuti presenti in qualunque analisi ermeneutica giuridica, particolarmente facendo uso dell'interpretazione sistematica e teleologica"²⁷, si è tuttavia precisato che il Tribunal, comunque, "deve pronunciarsi, rispetto alle disposizioni impugnate, non su *eventuali ed ipotetiche interpretazioni* delle stesse, proposte dai ricorrenti, bensì sul loro eventuale contrasto con i precetti costituzionali". Senza che siano possibili, pertanto, "pronunce preventive riferite a possibili, ma ancora non prodotte, applicazioni delle norme giuridiche che non risultano necessariamente derivate delle stesse, e che, ove si realizzino, saranno contrastate, eventualmente, con i mezzi che offre l'ordinamento, tanto innanzi al Tribunal Constitucional come innanzi agli altri organi giurisdizionali".

Infine, un ulteriore limite a tale interpretazione è evincibile dalla sentenza n.

²⁶ Quanto affermato nel testo viene ricollegato alla considerazione, contenuta nel *Fundamento Jurídico* 4 della decisione, che "*el recurso de inconstitucionalidad no lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal como una impugnación dirigida contra un bloque o una parte del sistema normativo o del ordenamiento jurídico, de suerte que para decidir la legitimidad constitucional haya que enjuiciar los criterios de aplicación del Derecho. La función del recurso es más modesta pero más clara. Se trata de enjuiciar, exclusivamente, los textos legales y las fórmulas legislativas que no se encuentren expresamente derogados*". Non compete, dunque, al Tribunale, nella sua funzione di organo decisore dei ricorsi di incostituzionalità, giudicare il grado di accuratezza con cui gli operatori giuridici abbiano portato a termine il lavoro di applicazione delle norme. "Questo giudizio può essere svolto dal Tribunal solo quando si sia deciso su un diritto soggettivo concreto di un cittadino, che sia ricompreso tra quelli suscettibili di *recurso de amparo*, se quell'interpretazione o modo di operare comportassero una violazione di tale diritto".

²⁷ E ciò perché "come dispone l'art. 9.1 della Costituzione, i cittadini ed i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione. Questa soggezione dei poteri pubblici all'ordinamento costituzionale impone un'interpretazione delle norme giuridiche in accordo con la Costituzione, per cui deve prevalere, nel processo di esegesi, il senso della norma, tra i diversi possibili, che sia adeguato a quella"

196/1996 del 28 novembre²⁸, nella quale (nel *Fundamento Jurídico* 4) si è osservato che l'interpretazione di una disposizione allo scopo di renderla conforme a Costituzione "è uno strumento ermeneutico che non può essere utilizzato in modo assoluto o incondizionato ed il cui impiego risulta non ammissibile quando (...) non eliminerebbe l'incostituzionalità della disposizione contestata" ("*no eliminaría la inconstitucionalidad del precepto*").

In effetti, l'argomentazione del Tribunal, pur condivisibile nella sua premessa generale della necessità di predeterminare dei limiti alla possibilità di "manipolazione" in via interpretativa delle disposizioni, non appare in questo caso particolarmente incisiva e chiara, in quanto lascia sostanzialmente indeterminata la allocazione del limite individuato.

Se, invero, l'interpretazione conforme a Costituzione ha come fine precipuo quello della "conservazione della legge", per cui può essere dichiarata l'illegittimità costituzionale solo di quelle disposizioni "la cui incompatibilità con la Costituzione risulti indubitabile in considerazione della impossibilità di giungere ad una interpretazione conforme alla stessa" (sentenza n. 111/1993 del 25 marzo, FJ 8, che a sua volta richiama le precedenti decisioni n. 93/1984 del 16 ottobre, n. 115/1987 del 7 luglio, n. 105/1988 dell'8 giugno e n. 119/1992 del 18 settembre) e se il medesimo scopo, nelle sentenze interpretative, non può condurre sino a "*reconstruir una norma contra su sentido evidente para concluir que esa reconstrucción es la norma constitucional*" (sentenza n. 11/1981 dell'8 aprile, FJ 4) o, sempre in ossequio al principio della "*conservación de las normas*", sino a "*ignorar o desfigurar enunciados legales meridianos*" (sentenze n. 22/1985 del 15 febbraio, FJ 5, n. 341/1993 del 18 novembre, FJ 2)²⁹, appare evidente come nella decisione in questione il Tribunal abbia finito per creare un circolo logico-argomentativo che non conduce ad alcuna conclusione criticamente supportabile.

²⁸ Pubblicata nel BOE n. 3 del 3 gennaio 1997.

²⁹ "In definitiva" – come si afferma chiaramente nelle decisioni del Tribunal n. 35 del 15 marzo 2012 (FJ 8) e n. 299 del 18 dicembre 2014 (FJ n4) – "l'interpretazione conforme non può essere una interpretazione *contra legem*, perché ciò implicherebbe riconfigurare e manipolare le disposizioni normative, con l'usurpazione, da parte del Tribunal, di funzioni che competono al legislatore".

Infatti, se si segue la via di ritenere che il giudice costituzionale abbia in questo caso inteso sottolineare che l'interpretazione conforme debba essere finalisticamente intesa, nel senso di ritenere la stessa non ammissibile quando non sia in alcun modo possibile salvare la costituzionalità della norma, è agevole evidenziare come tale conclusione non tenga conto della circostanza che il raggiungimento della consapevolezza della incostituzionalità della norma – attraverso qualunque percorso ad essa si pervenga – è comunque il *risultato* del processo di interpretazione e non certo la sua premessa. In altri termini, non sembra che il giudice chiamato ad operare l'interpretazione possa in alcun modo individuare il limite della propria attività ermeneutica se non dopo aver concluso interamente il processo di interpretazione (per cui il limite – che, peraltro, viene individuato come un limite di “ammissibilità” dell'interpretazione *conforme* – finisce con l'operare *a posteriori* e non *a priori* rispetto all'attività ermeneutica, che risulta pertanto già interamente esaurita al momento di attivazione del limite).

Se d'altro canto, invece, si tiene presente che l'interpretazione *conforme* è orientata proprio allo scopo di salvare la costituzionalità della norma, si rivela di certo arduo riuscire a cogliere in qual modo il giudice (costituzionale o ordinario che sia) potrebbe sostanzialmente “autolimitarsi” nella propria attività ermeneutica deducendo che il proprio sforzo interpretativo è (con una deduzione a tutti gli effetti aprioristica) destinato ad essere frustrato perché l'obiettivo ricercato – la costituzionalità della disposizione – è di impossibile conseguimento.

4.- (Segue): c) gli ulteriori contributi giurisprudenziali all'elaborazione di una teoria sull'interpretazione conforme.

Il dibattito in ordine ai limiti di tale tipologia di interpretazione si è poi arricchito con l'emanazione di ulteriori sentenze che, pur in parte limitandosi ad una ricognizione di quanto statuito in precedenti decisioni, hanno tuttavia aggiunto taluni tasselli che sotto diversi punti di vista sono in grado di mettere in

luce alcuni profili della tematica sino ad oggi solo in parte esplorati³⁰.

Si allude, in particolare, alla decisione del Pleno del Tribunal n. 24/2004 del 24 febbraio³¹, nella quale si è in primo luogo proceduto ad una sorta di *recognitio* della *doctrina legal* sino ad allora seguita³², per poi inoltrarsi in una serie di elaborazioni dogmatiche di un certo interesse.

Ancora una volta, il punto nodale dell'indagine verte intorno ai limiti dell'interpretazione conforme, con particolare riferimento a quelli appena illustrati della possibilità di ricostruzione di norme non direttamente deducibili dal testo della disposizione.

Uno dei punti di novità della sentenza – nella quale, per inciso, viene per la prima volta utilizzato il termine “interpretazione adeguatrice” (“*adecuadora*”), insieme a quello, normalmente usato, di “interpretazione conforme”³³ – è costituito di certo dall'allargamento dei canoni ermeneutici utilizzabili, non più limitati alla sola interpretazione letterale delle disposizioni, ma ampliati sino a comprendere “*los argumentos históricos y sistemáticos que se esgrimen puedan sustentar tal interpretación*” (FJ 6) e, sotto un diverso profilo, anche “i criteri interpretativi in uso nella comunità scientifica”³⁴.

³⁰ Alcuni ulteriori profili utili all'indagine, seppur molto marginali e sostanzialmente ripetitivi di argomentazioni sostenute in modo più ampio in decisioni precedenti, possono essere tratti anche dalla sentenza del Pleno n. 164/2001 dell'11 luglio (in particolare il FJ 3, in fine).

³¹ Anche su tale decisione deve essere registrata la formulazione di due corposi *votos particulares*, uno del giudice Guillermo Jiménez Sánchez (al quale hanno aderito anche Pablo García Manzano e Vicente Conde Martín de Hijas) e l'altro del giudice María Emilia Casas Baamonde.

³² Nella decisione in questione, infatti, si procede anzitutto – com'è ormai prassi, in verità, negli ultimi anni – alla ricognizione dello stato della *doctrina legal* del Tribunal nella materia affrontata, richiamando le precedenti decisioni, già ampiamente ricostruite in precedenza nel testo, n. 111/1993 del 25 marzo, FJ 8 (che richiama, a sua volta, i precedenti delle sentenze n. 93/1984 del 16 ottobre, n. 115/1987 del 7 luglio, n. 105/1988 dell'8 giugno e n. 119/1992 del 18 settembre), n. 11/1981 dell'8 aprile, FJ 4 e n. 22/1985 del 15 febbraio, FJ 5 e n. 341/1993 del 18 novembre, FJ 2.

³³ Tale diversa terminologia – che risente evidentemente dell'influsso della dottrina italiana e tedesca – è in realtà utilizzata nel *voto particular* di Guillermo Jiménez Sánchez, il quale, nel momento in cui la adopera (nel FJ 4 del *voto*), sembra in effetti aderire alla tesi di chi sostiene la interscambiabilità dei termini “conforme” ed “adeguatrice” (Egli parla, infatti, della «*posibilidad de imponer una interpretación secundum Constitutionem (o, lo que es lo mismo, adecuadora a la Constitución) de una norma legal cuestionada*»).

³⁴ Con riferimento ai quali, con specifico richiamo ai criteri in materia di “*jus puniendi*” (che costituiva l'oggetto particolare della decisione), vengono ricordati i precedenti delle decisioni n. 137/1997 del 21 luglio, FJ 7; n. 189/1998 del 28 settembre, FJ 7; n. 42/1999 del 22 marzo, FJ 4; n.

Proprio tale ampliamento delle possibilità interpretative, traducendosi in un sostanziale allontanamento dal criterio, sempre rigidamente osservato, dell'ancorare comunque il limite dell'attività ermeneutica al senso emergente dal tenore letterale delle disposizioni esaminate, costituisce in effetti forse il punto più debole dell'argomentazione seguita nella decisione (ed, infatti, su di esso si appunta in modo particolare l'opinione critica espressa nel *voto particular* di Guillermo Jiménez Sánchez).

Invero, se non sembra revocabile in dubbio la correttezza della premessa dalla quale muove il Tribunal – che, citando il ben noto insegnamento della sentenza n. 111/1993 del 25 marzo, richiama “l'osservanza del principio di conservazione della legge, in virtù del quale questo Tribunal ha affermato in più occasioni che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale solo di quelle disposizioni la cui incompatibilità con la Costituzione risulti indubbia perché risulta impossibile giungere ad una interpretazione conforme a quest'ultima” (FJ 6)³⁵ – qualche perplessità può invece avanzarsi in ordine alle conclusioni alle quali perviene il giudice costituzionale, specie in considerazione della delicatezza della

170/2002 del 30 settembre, FJ 12; n. 13/2003 del 28 gennaio, FJ 3. Su tale punto, comunque non può omettersi di rilevare come dei richiami alle “convinzioni comunemente condivise tra i giuristi” fossero già presenti in precedenti decisioni del Tribunal, come la già citata n. 11/1981, ma anche – ed in particolare – nella altrettanto citata sentenza n. 341/1993, ove in un passo del FJ 8 si chiarisce che “*la Constitución «no surge, ciertamente, en una situación de vacío jurídico, sino en una sociedad jurídicamente organizada» (STC 108/1986, fundamento jurídico 16) y esta advertencia es de especial valor cuando se trata de desarrollar o, en su caso, interpretar los conceptos jurídicos que el Texto fundamental ha incorporado, conceptos que pueden tener – así ocurre con el de «flagrancia» – un arraigo en la cultura jurídica en la que la Constitución se inscribe y que deben ser identificados, por lo tanto, sin desatender lo que tempranamente llamó este Tribunal las «ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los Jueces y, en general, los especialistas en Derecho» (STC 11/1981, fundamento jurídico 8.). Ideas y convicciones que contribuyen así, en cada momento, a delimitar una imagen del Derecho, o de los conceptos que lo perfilan, que resulta indispensable, como dijimos en la Sentencia citada, para reconocerlo o no subsistente en las regulaciones de las que pueda ser objeto, esto es, para captar, en definitiva, lo que la Constitución llama su contenido esencial (art. 53.1 de la Constitución)”.*

³⁵ Il che implica, ovviamente, che “*cuando quepa entender una norma cuya constitucionalidad sea cuestionada en términos tales que hagan desaparecer los reparos avanzados frente a ella, el Tribunal Constitucional debe consagrar dicho entendimiento realizando un fallo interpretativo cuya pauta exegética habrá de ser aceptada (en cuanto el intérprete último de la Constitución manifiesta que es el único recurso para salvar la validez del precepto) por todos los Jueces y Tribunales que integran el Poder Judicial”.*

materia oggetto del giudizio³⁶ (che avrebbe forse dovuto imporre una maggior cautela nell'allontanamento da criteri consolidati).

Nel caso di specie, infatti, l'uso di argomenti storici, sistematici e dottrinali ha condotto ad un non accettabile snaturamento del senso letterale della disposizione ritenuta in contrasto con la Costituzione, sostanzialmente riscrivendone *ex novo* il contenuto.

In tal modo, però, si è superato sotto diversi profili il divieto, per il Tribunal Constitucional, di «sostituirsi al legislatore introducendo nell'ordinamento giuridico, mediante le sue pronunce, disposizioni o elaborazioni normative che, a rigore, non corrispondono ad una interpretazione dei testi legali, bensì all'introduzione negli stessi di precisazioni che le modificano o le alterano» (FJ 4 del *voto*), dato che una siffatta "integrazione" del contenuto della norma evidentemente non suppone una opzione per una tra le diverse possibili interpretazioni dei termini letterali in cui è stata formulata dal legislatore, bensì «l'addizione al precetto di contenuti estranei (...), così implicando l'assunzione, da parte dell'interprete della Costituzione, non già del compito di imporre al legislatore ordinario il rispetto dei mandati del Costituente», bensì una vera e propria surrogazione nella funzione legislativa, «arrogandosi (...) compiti propri di un legislatore positivo che senza dubbio risultano al di fuori della sua specifica sfera di competenze»³⁷.

³⁶ Infatti, la questione sottoposta al Tribunal era incentrata sul delicato problema del rispetto del principio di legalità in materia penale, in particolare sui rapporti tra l'art. 563 del *Código Penal* (in materia di porto d'armi) e l'art. 25.1 della Costituzione.

³⁷ Il problema dei limiti all'interpretazione e del loro superamento costituisce l'oggetto specifico di un corposo *voto particular* formulato dal giudice Vicente Conde Martín de Hijas nell'ambito della già citata sentenza del Pleno n. 176/1999 del 30 settembre.

In proposito Egli rileva nel *voto* che «una cosa è che, essendo possibili diverse interpretazioni di un precetto in se stesso considerato, e in quanto oggetto immediato di analisi, alcune adeguate alla Costituzione ed altre no, la selezione in via interpretativa del senso conforme, unita al principio di conservazione delle norme giuridiche, permetta di evitare una dichiarazione di incostituzionalità, che è, a mio avviso, quello a cui dovrebbe limitarsi tale tecnica interpretativa; altra cosa è che si alteri il senso normativo del precetto, facendogli dire quello che a rigore non dice, ed alterando l'oggetto dell'analisi ermeneutica, per passare poi a contrastare con la Costituzione quel precetto, previamente rettificato nel suo significato». A volte, infatti, gli argomenti addotti a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente adeguata «operano non nel piano logico di quello che il precetto dice, bensì nel piano di quello che il precetto poteva o

5.- *Rilievi conclusivi.*

L'analisi della giurisprudenza costituzionale spagnola permette, ancora una volta, di evidenziare come su tematiche che potrebbero apparire a prima vista più o meno "omogenee" nel loro trattamento in sistemi diversi corrispondano invece – e non potrebbe essere diversamente – tutta una serie di concordanze e discordanze³⁸ la cui individuazione resta uno dei profili più interessanti della comparazione giuspubblicistica.

Sul tema in esame sembrano evidenziabili numerose "convergenze" tra il sistema spagnolo e quello italiano, pur se le stesse appaiono riconducibili più alla tipologia di approccio al problema che alle conclusioni alle quali si perviene. Si allude, in particolare, agli aspetti della configurazione e delle finalità dell'interpretazione conforme a Costituzione, spesso talmente "concordanti" da essere accomunati anche dall'uso di elementi terminologici assai simili, quantunque gli elementi di comunanza sembrano doversi ricondurre, più che ad un interscambio tra i due sistemi – che, sotto taluni profili, in alcuni casi vi è effettivamente stato – al comune utilizzo di modelli terzi, quale potrebbe essere quello individuabile nella *Verfassungskonforme Auslegung* tedesca.

doveva dire, e non dice, incorrendo in una petizione di principio, deplorabilmente non inusuale nel discorso giuridico».

³⁸ Su tali aspetti cfr. alcune interessanti considerazioni di A.M. NICO, *Concordanze e dissonanze nei processi di privatizzazione nei paesi dell'Unione Europea: il caso spagnolo e italiano*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, n. 6/2000, 1281 ss.